

AVVISI DI RETTIFICA

- Contributi e finanziamenti

GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO
S.c.r.l. CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU)

Rettifica bando n. 8. Misura 321. Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale. Sottomisura a) "Reti di protezione sociale nelle zone rurali". Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 30 luglio 2010. (Pubblicato B.U.R.T. n. 8 del 23/02/2011).

A seguito della pubblicazione della DGR. 259 del 18 aprile 2011 di modifica integrazione del DAR revisione

14 approvato con DGR n. 685 del 19 luglio 2010, e di richieste di quesiti pervenuti, i seguenti punti del testo del bando in oggetto sono così rettificati accogliendo le modifiche del DAR e specificando meglio le tipologie di beneficiari allineando la terminologia utilizzata alla dizione presente nello specifico testo di legge:

A) Il seguente capoverso del punto "5.0 Condizioni di accesso relative ai beneficiari"

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi.

E' così modificato:

Sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, conferimento così come previsto dall'articolo 2254 del Codice Civile, concessione, convenzione, gestione consorziata o gestione di patrimoni collettivi. I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati in forma di atto pubblico.

B) Il seguente titolo del punto "7. Tipologie di spesa ammissibili"

Principi generali relativi alla ammissibilità delle spese

- Per i soggetti: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane è possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute;

- Per i soggetti Aziende per i Servizi alla Persona: non è possibile il cumulo con altri fondi di provenienza comunitaria, nazionale o regionale o altri fondi pubblici.

È così modificato:

Principi generali relativi alla ammissibilità delle spese

Per i soggetti: Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Società della Salute e Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona (capo II Legge Regionale Toscana n. 43 del 3.08.2004), è possibile il cumulo con il cofinanziamento comunitario (proveniente unicamente dal FEASR) con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute."